



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 219

Seduta del 08.09.2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio per resistere innanzi al Tribunale Civile di Ragusa avverso il ricorso ex art. 447 bis C.P.C. promosso da R A Nomina difensore.

In data otto del mese di Settembre duemilaventuno alle ore 13,48 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., e secondo le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	Collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott.ssa Giovanna Termini	In presenza
Dott. Gaetano D'Erba	Collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott.ssa Chiara Piraino, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 03.09.2021

Il Dirigente
F.to Av. Angela Bruno

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 07.09.2021

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA DIREZIONE AVVOCATURA

Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., prot. gen. n. 43884 del 15 ottobre 2020, proposto da R Al , con cui l'istante chiede: *"nominare un consulente tecnico d'ufficio, cui affidare il (...) incarico, conferendo allo stesso poteri conciliativi ai sensi dell'art. 696 bis, al fine di: - accertare le attuali condizioni dell'immobile sito in via B n. e via C. A n. - verificare l'entità e la tipologia dei danni arrecati all'immobile dall'amministrazione, il nesso di causalità tra i danni che necessitano di riparazioni straordinarie e la condotta negligente ed omissiva del conduttore, nonché le opere e riparazioni necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi, le conseguenti spese e risarcimenti comprensivi di oneri tecnici e accessori di legge; - accertare la non fruibilità del detto immobile in ragione dei danni causati, nonché quantificare il valore locativo ed il maggior danno derivante dal comportamento del conduttore in ordine anche al lucro cessante, quantificando i danni che sono derivati e deriveranno alla locatrice per il mancato utilizzo del bene durante il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori; - effettuare ove possibile la conciliazione e la composizione della lite tra le parti. Con le spese e gli onorari"*.

Vista la dichiarazione di inammissibilità con cui il Tribunale di Ragusa *"Ritenuto (...) che l'indagine demandata al C.T.U., pur dovendo essere volta alla verifica di inadempimenti contrattuali ed extracontrattuali e quindi concretarsi in una attività non solo descrittiva ma anche valutativa, deve prevalentemente se non esclusivamente fondarsi sulla risoluzione di questioni tecniche, non potendo essere certo demandata al consulente la risoluzione di questioni complesse non suscettibili di conciliazione perchè risolvibili nell'ambito del giudizio di merito a seguito di un articolato contraddittorio, apparendo di certo non demandabile ad un consulente, come correttamente osserva la parte resistente,*; Evidente pertanto la inammissibilità del proposto ricorso in forza del quale si vorrebbe attribuire ad un consulente tecnico la risoluzione di questioni giuridiche risolvibili solo all'esito di un giudizio di merito" ha disposto: *"Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 900,00, oltre accessori"*.

Visto il foglio, prot. gen. n. 3979 del 29 gennaio 2021, con cui l' Organismo di conciliazione "G.L. S.R.L." Unipersonale ha trasmesso la convocazione a comparire l'11 febbraio 2021 successivamente rinviata, presso la propria sede operativa di Vittoria, per esperire un tentativo di mediazione davanti al mediatore civile designato, proposto da R A , conclusosi negativamente.

Visto l'odierno ricorso ex art. 447 bis C.P.C. innanzi al Tribunale Civile di Ragusa, prot. gen. n. 22973 dell'8 giugno 2021, promosso da R A contro il Comune di Vittoria per *"ritenere e dichiarare fondato il ricorso e, conseguentemente, condannare il resistente al risarcimento dei danni arrecati all'immobile dall'amministrazione resistente, quelli da omessa manutenzione ordinaria e quelli necessitanti la manutenzione straordinaria ascrivibili alla condotta negligente ed omissiva del conduttore, nonché le opere e riparazioni necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi e le conseguenti spese e risarcimenti comprensivi di oneri tecnici e accessori di legge, così come quantificati dal CTP in euro 398.253,00 oltre oneri fiscali se dovuti, nonché, (...), condannare il conduttore al maggior danno derivante dal lucro cessante, quantificando i danni che sono derivati e deriveranno alla locatrice per il mancato utilizzo del bene per il ritardo nel ripristino e durante il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, quantificabili allo stato nella misura (...) in euro 180.823,00, o quantomeno in quella di euro 95.573,00, condannando così l'ente resistente al loro integrale risarcimento nella misura richiesta o in quella maggiore o minore che riterrà provata. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge e con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cpc"*.

Visto il decreto del Giudice di fissazione udienza n. cronologico 10481/2021 del 1° giugno 2021, procedimento iscritto al n. 1923/2021 R.G. - con cui è stata ordinata la comparizione delle parti avanti a se per l'udienza dell'8 ottobre 2021.

Considerata la necessità della costituzione dell'Ente al fine di sostenere, nel contraddittorio delle parti, le ragioni dell'Ente.

Ravvisata, pertanto, la necessità di nominare un difensore dell'Ente per avversare quanto affermato nel ricorso in parola.

Tutto ciò premesso, per gli altri motivi che saranno dedotti e per i provvedimenti conseguenziali;

PROPONE

- 1) Costituirsi in giudizio per resistere innanzi al Tribunale di Ragusa avverso il ricorso ex art. 447 bis C.P.C. promosso da F A
- 2) Nominare un difensore per il Comune di Vittoria.
- 3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

Il Responsabile di P.O.
F.to Giovanna Segreto

Il Funzionario avvocato
F.to Avv. Monica Lo Piccolo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

- 1) Costituirsi in giudizio per resistere innanzi al Tribunale di Ragusa avverso il ricorso ex art. 447 bis C.P.C. promosso da F A
- 2) Nominare un difensore per il Comune di Vittoria.
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco

Visto il superiore dispositivo, nomina difensore dell'Ente l'Avv. Sidoti Lucia

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs n.267 del 2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2015, considerato che trattasi di atti con termini di scadenza perentori.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Filippo Dispenza ...COLLEGATO DA REMOTO

Dott.ssa Giovanna Termini...IN PRESENZA

Dott. Gaetano D'Erba... COLLEGATO DA REMOTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

F. Dispenza

Dott.ssa Chiara Piraino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 10.09.2021

Al 24.09.2021 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal dal 10.09.2021

Al 24.09.2021 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 8 SET. 2021 Per

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 8 SET. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F. Dispenza

Dott.ssa Chiara PIRAINO